

FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA
Via dei Rogazionisti n.10
00182 ROMA (RM)
C.F. e P. IVA n. 04832380283
Numero REA RM – 1534629
mail: info@fondazioneantoniana.org
pec: fondazione.antoniana.rog@pec



**FONDAZIONE
ANTONIANA
ROGAZIONISTA**

STATUTO

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE AN-
TONIANA ROGAZIONISTA**

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Roma 4

il 6 febbraio 2020

Il giorno quattro febbraio duemilaventi, alle ore dodici e
minuti dieci.

al n. 3923

serie 1/T

Euro 356,00

In Morlupo (RM), Via Flaminia n. 65, qui richiesto.

Davanti a me Andrea Traversi, notaio in Roma, iscritto nel
Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia,

è comparso

- Lo Russo Gaetano, nato ad Acherenza (PZ) il giorno 27 lu-
glio 1959, domiciliato ove infra per la carica.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui
identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agi-
re nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-
zione della "**Fondazione Antoniana Rogazionista**", con sede in
Roma (RM), Via Dei Rogazionisti n. 10, codice fiscale
04832380283, R.E.A. n. RM-1534629, mi richiede di redigere
il verbale del Consiglio Di Amministrazione di detta Fonda-
zione.

Su unanime designazione degli intervenuti assume la Presiden-
za dell'assemblea essa parte comparente, la quale, avendolo
autonomamente verificato, dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme sta-

tutarie in questo luogo, giorno e ora, in unica convocazione, nel rispetto e nei modi previsti dall'articolo 11.6 del vigente statuto;

- sono presenti, in proprio o per valida delega che resta acquisita agli atti della fondazione, i consiglieri risultanti dall'elenco presenze che si allega al presente atto **sub A)**;

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara

sotto la sua responsabilità, validamente costituito il Consiglio Di Amministrazione ai sensi dell'art. 11.8 dello statuto e atto a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) approvazione del nuovo statuto della Fondazione.

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Sull'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente espone i motivi e le ragioni per cui è opportuno rivedere l'intero statuto della Fondazione e a tal fine dà lettura dello stesso nella sua redazione aggiornata a tutti i presenti precisando che vi è stato il parere favorevole vincolante dell'Ente Fondatore in relazione a tale intera rivisitazione dello statuto stesso.

Il Consiglio, udito quanto sopra esposto dal Presidente e preso atto del parere favorevole vincolante dell'Ente Fonda-

tore, mediante consenso dato verbalmente da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto, all'unanimità

delibera

1) di modificare l'intero statuto della Fondazione secondo il nuovo testo letto dal Presidente in discussione e avente il seguente tenore letterale:

STATUTO DELLA FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA

Articolo 1 - Costituzione

È costituita, per iniziativa della CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI DEL CUORE DI GESU', di seguito anche Ente Fondatore, detta anche *DEGLI ORFANOTROFI ANTONIANI MASCHILI DEL CANONICO ANNIBALE MARIA DI FRANZIA*, con sede in via Tuscolana 2/10 Roma 00182 - Italia, iscritta al Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma, codice 520, una Fondazione denominata "FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA", di seguito indicata come Fondazione. L'Ente Fondatore è rappresentato dalla propria Provincia Sant'Antonio Italia Centro Nord. Il Consiglio di Provincia, di cui agli artt. 229 e seg. delle NORME della Congregazione dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù, esercita i diritti dell'Ente Fondatore. La durata è illimitata.

Articolo 2 - Sede legale, delegazioni, e uffici

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Roma, in Via dei Rogazionisti n.10. Delegazioni ed uffici potranno essere istituite in Italia o all'Estero con deliberazione del Consi-

glio di Amministrazione, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività operative, di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3 - Scopi e finalità

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere ogni tipo di intervento nel campo dell'educazione e dell'assistenza nei confronti di minori ed adulti svantaggiati o in difficoltà su tutto il territorio nazionale e all'estero;
- b) promuovere la visione antropologica che dichiara la dignità della persona secondo i principi del carisma dei padri Rogazionisti;
- c) promuovere rapporti di carattere anche internazionale, con associazioni, sodalizi, enti e fondazioni straniere;
- d) promuovere la libertà e la dignità della persona, la solidarietà e l'uguaglianza di opportunità sia in relazione alle condizioni fisiche, culturali e sociali sia in relazione alla differenza di genere;
- e) promuovere la qualità della vita, lo sviluppo armonico e completo della identità personale e sociale delle persone accolte, e la loro partecipazione attiva alla vi-

ta sociale, culturale ed economica, per la loro realizzazione individuale e sociale;

- f) promuovere e gestire iniziative, anche partecipando o costituendo Fondazione o altri enti di scopo, nei settori della manifattura e dei servizi secondo il carisma dell'Ente Fondatore, Congregazione dei Padri Rogazionisti, con l'esclusivo scopo di supportare l'Ente Fondatore nello sviluppo e nel mantenimento delle su Opere.

Articolo 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà raccordare la propria attività, nell'ambito delle finalità di cui al precedente art. 3, con quella dell'Ente Fondatore e di soggetti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad enti, istituzioni, organizzazioni e Fondazione per il coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e cofinanziamento di progetti specifici. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici

o Privati, contratti di appalto o fornitura che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare a Fondazione, associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- f) erogare premi e borse di studio;
- g) svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento

- mento dei fini istituzionali, attività di produzione e commercializzazione, in particolare ma non in via esclusiva anche con riferimento al settore dell'industria della stampa e grafica, dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
 - j) stipulare contratti di mantenimento, istituire vincoli di destinazione sui beni, trust.

La Fondazione potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa l'acquisizione o la sottoscrizione di quote di capitale in Fondazione non quotate sui mercati regolamentati, che si rendano comunque necessarie od opportune per il buon funzionamento gestionale della Fondazione medesima di svolgere attività purché direttamente connesse a quelle istituzionali.

Articolo 5 - Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e delle Leggi collegate.

Articolo 6 - Patrimonio

Il patrimonio dell'ente è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da enti, escluse le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Amministrazione, può essere destinata a incremento del patrimonio;
- e) da eredità, donazioni e legati;
- f) da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- g) da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali.

Non costituiscono incremento del patrimonio, salvo diversa Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dall'Ente Fondatore a titolo di concorso alle spese di

gestione.

Articolo 7 - Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da:

- a) dalle rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;
- b) da eventuali lasciti, donazioni, eredità ed erogazioni di qualsiasi genere, sia di enti pubblici che privati, non destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri enti o istituzioni pubblici e privati, nazionali ed internazionali, non destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) tutto ciò che proviene alla Fondazione, non destinato ad incremento del suo patrimonio, ivi compresi i contributi in denaro versati dai Sostenitori e dai Partecipanti a qualsiasi titolo, oltre che per il concorso delle spese di gestione.

I proventi, le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegati per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8 - Divieto di distribuzione degli utili

L'ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività quest'ultime strumentali, accessorie e connesse di cui all'Art. 4, ovvero per l'aumento del patrimonio.

Articolo 9 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, tenuto conto delle peculiarità della Fondazione. Eventuali eccezioni ai principi richiamati negli artt. 2423 e ss. del c.c. devono essere indicate nel bilancio. In ogni caso, il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio. Entro il 30 novembre di ciascun anno può essere approvato il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo di quello decorso. L'organo competente all'approvazione dei bilanci è il Consiglio di Indirizzo.

Il bilancio di previsione, la situazione patrimoniale ed il conto consuntivo sono inviati all'Ente fondatore entro i quindici giorni successivi all'approvazione. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, contraggono impegni ed obbligazioni in nome e per conto della Fondazione nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 10 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si distinguono in:

- a) Fondatore;
- b) Sostenitori;
- c) Onorari.

Articolo 11 - Fondatore

Il Fondatore è la Congregazione dei Padri Rogazionisti che ha sottoscritto l'atto costitutivo e ha costituito il Fondo di dotazione della Fondazione. L'Ente Fondatore sarà sempre rappresentato dalla propria Provincia dell'Italia Centro Nord. Il Fondatore nomina l'Organo di Controllo di cui al successivo art. 17.

Articolo 12 - Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condi-

videndo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante (i) conferimenti in denaro o titoli in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione, (ii) conferimenti di beni, materiali o immateriali, e servizi; (iii) conferimento di attività professionali di particolare rilievo, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. Sono sostenitori i soggetti che aderiscono sulla base di un impegno pluriennale e che prestano l'attività *prevista dall'art. 2 della legge 266/1991 sul volontariato*. La loro ammissione è deliberata dal consiglio di amministrazione. Eventuali conferimenti in denaro o titoli o beni materiali effettuati dai Sostenitori afferiscono al Fondo di Gestione della Fondazione.

Articolo 13 - Prerogative dei Sostenitori

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. Possono altresì essere nominati Sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Estero. I Sostenitori possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazio-

ne, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

Articolo 14 -Espulsione e recesso dei Sostenitori

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi, l'esclusione di Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- d) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- e) apertura di procedure di liquidazione;
- f) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali;

Nel caso di espulsione il Consiglio di Amministrazione da comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione ed assegnando termine per l'inoltro di memorie e controdeduzioni; scaduto il termine assegnato il Consi-

glio di Amministrazione valuta l'eventuale documentazione pervenuta e assume la decisione definitiva. I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. L'eventuale recesso da parte dei Sostenitori dovrà essere comunicato per iscritto alla Fondazione con preavviso di novanta giorni, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione. Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il Consiglio di Amministrazione verifica la possibilità di risolvere o rimuovere le ragioni del recesso e ne dà comunicazione al soggetto interessato; ove questi confermi la decisione di recedere, il recesso si intende definitivo a decorrere dal novantunesimo giorno dalla data della comunicazione iniziale.

Articolo 15 - Onorari

I membri Onorari sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, per particolare benemeranza, per la loro personalità e/o per l'importanza dell'apporto dato al perseguimento degli scopi e/o allo svolgimento delle attività della Fondazione.

Articolo 16 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente
- b) il Consiglio di Indirizzo;
- c) Il Consiglio di Amministrazione;

- d) Il Direttore generale
- e) L'Organo di Controllo;

Articolo 17 - Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è di diritto il Padre Superiore Provinciale della Provincia Sant'Antonio Italia Centro Nord dell'Ente Fondatore o altro religioso Rogazionista da lui nominato e rimane in carica fino alla cessazione del mandato del predetto Superiore Provinciale. Al Presidente della Fondazione spetta la presidenza del Consiglio di Indirizzo e la legale rappresentanza della Fondazione. Egli convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e la riunione annuale dei membri "Sostenitori". Nelle materie riservate alla competenza del Consiglio di Indirizzo il Presidente può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario ed opportuno, sottoponendolo a ratifica del medesimo Consiglio nel corso della prima riunione immediatamente successiva. Il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo può essere sostituito da un Vice Presidente. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo tra i propri membri in carica.

Articolo 18 - Il Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto di diritto dai Membri del Consiglio della Provincia Sant'Antonio Italia Centro Nord dell'Ente Fondatore. I Consiglieri di Indirizzo decadono al momento della cessazione dalla carica del Superiore Provinciale dell'Italia Centro Nord dell'Ente Fondatore. Qua-

lora nel corso del mandato venga comunque a cessare per qualsiasi motivo un Consigliere di Indirizzo, l'Ente Fondatore provvederà senza indugio alla sua sostituzione con altro soggetto, per il residuo periodo del mandato degli altri consiglieri di Indirizzo in carica. Il Consiglio di Indirizzo:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio preventivo;
- d) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e monitora l'adeguato sistema di controllo interno;
- e) delibera circa le modifiche statutarie dando attuazione con propria delibera assunta a maggioranza assoluta redatta per atto pubblico;
- f) collabora con l'organo di controllo nell'attività di controllo e vigilanza;
- g) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- h) agisce ai sensi dell'articolo 2409;
- i) riferisce almeno una volta all'anno al Fondatore sull'at-

tività svolta;

j) delibera in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della Fondazione predisposti dal Consiglio di Gestione.

I componenti del Consiglio di Indirizzo sono solidalmente responsabili con i componenti del Consiglio di Amministrazione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. I componenti del Consiglio di Indirizzo possono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - Convocazione, quorum e funzionamento del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno una volta all'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono di norma tenute presso la sede della Fondazione ovvero nel luogo espressamente indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione con mezzi idonei a comprovare l'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso.

Il Consiglio di Indirizzo è costituito e si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo partecipa senza diritto di voto il Direttore e gli organi e soggetti di volta in volta invitati dal Consiglio stesso.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Delle adunanze del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, a cura del Direttore Generale, firmato da chi presiede il Consiglio di Indirizzo medesimo e dal medesimo verbalizzante.

Le riunioni possono essere svolte con mezzi audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza che consentano di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, che consentano al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari e a condizione che sia consentito agli interventi di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 20 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque nominati dal Consi-

glio di Indirizzo.

Il numero degli Amministratori è stabilito dal Consiglio di Indirizzo, di concerto con l'Ente Fondatore, all'atto della nomina.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, salvo comprovata necessità o casi di forza maggiore, dovrà essere sempre riservata a membri della Congregazione dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. In particolare, i Consiglieri di amministrazione devono essere scelti, secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza amministrativa, istituzionale, di volontariato sociale e/o imprenditoriale nei settori di attività della Fondazione.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da colui che:

- a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi

gli effetti della riabilitazione;

- d) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- e) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- f) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- g) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera c), numero I, non rilevano se inferiori ad un anno;
- h) chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi ai sensi del comma 734 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di ammini-

stratore:

- i) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 3, lettera c);
- j) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto 3), lettera d) con sentenza non definitiva;
- k) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il Consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima seduta del Consiglio di Indirizzo successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al precedente punto del presente articolo 11.

La revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste sub k) e l), la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure previste.

Per gli Amministratori in carica alla data di entrata in vi-

gore del presente Statuto la mancanza dei requisiti di cui ai punti precedenti non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

I membri del Consiglio di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Peraltro, qualora per dimissioni o altre cause venga a cessare la totalità o maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà cessato con effetto immediato ed il Consiglio di Indirizzo per la nomina del nuovo Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal Presidente della Fondazione o, mancando, dall'Organo di Controllo.

I membri del Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto scadono alla data di avvenuta iscrizione del presente statuto nel registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura - UTC competente.

Articolo 21 - Presidenza del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

- a) è nominato direttamente dal Consiglio di Indirizzo o, qualora questo non vi abbia provveduto, dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per lo stesso periodo stabilito per gli amministratori;

- b) è rieleggibile;
- c) rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, agisce e resiste in giudizio innanzi a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie, anche penali ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione:
- d) esercita inoltre i poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- e) convoca, fissandone l'ordine del giorno, e presiede, il Consiglio di Amministrazione;
- f) coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 22 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti di gestione che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Sono esclusi dalla competenza del Consiglio di Amministrazione soltanto gli atti che lo statuto riserva espressamente all'Ente Fondatore o al Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente ed esonera i terzi da qualsiasi ingerenza e responsabilità.

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, sentito il parere vincolante del Consiglio di Indirizzo, il Direttore Generale, determinandone i poteri. La carica di Direttore Generale è incompatibile con quella di Consigliere di amministrazione. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Il Direttore Generale, i cui poteri sono esemplificati al successivo articolo 15, cura l'assetto organizzativo amministrativo e contabile in modo che sia adeguato alla natura ed alle dimensioni della Fondazione e riferisce al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione o dalle iniziative da questa partecipate o promosse. Il Direttore Generale risponde nei limiti delle proprie attribuzioni ed in nessun caso sarà considerato solidalmente responsabile con gli Amministratori per la gestione sociale. Nei limiti dei loro poteri, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore Generale possono nominare uno

o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti:

- a) Predisposizione del piano strategico poliennale ed annuali;
le;
- b) Predisposizione dei piani d'investimento e/o dei piani operativi-finanziari semestrali o annuali;
- c) Acquisto o cessione di azioni o quote di società, di aziende o rami di azienda;
- d) Nomina e/o designazione di amministratori o sindaci nelle attività partecipate;
- e) Adozione dei Regolamenti della Fondazione;
- f) approvazione, su proposta del Direttore Generale, della bozza di bilancio preventivo, del progetto del bilancio d'esercizio il consuntivo da presentare per l'approvazione al Consiglio di Indirizzo ed il programma di attività;
- g) l'acquisizione di eredità, legati, donazioni ed altre liberalità e le modifiche patrimoniali;
- h) autorizzazioni al Presidente a promuovere azioni giudiziarie e/o a resistere in giudizio;
- i) su proposta del Direttore Generale, l'organizzazione interna degli uffici e la dotazione organica;
- j) inquadramento e compenso del Direttore Generale.

Articolo 23 - Convocazione, quorum e funzionamento del Consi-

glio di Amministrazione

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente, mediante avviso trasmesso con mezzi che garantiscano l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari, anche via telefax o posta elettronica. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza il termine può essere più breve e comunque non inferiore a un giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario o quando ne è fatta richiesta scritta da almeno due Amministratori o dall'Organo di Controllo.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere individuati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati e scambiarsi documenti a mezzo telefax o per posta elettronica; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si intenderà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e deve inoltre trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro, laddove il Consiglio proceda alla verbalizzazione istantanea.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, che può anche essere persona estranea al Consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica ed occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto cui accede il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dai processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario. Dei verbali possono essere rilasciati estratti o copie ai sensi di legge.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute in relazione alla carica, può essere riconosciuto un compenso annuo determinato dal Consiglio di Indirizzo. Tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, salvo a diversa determinazione del Consiglio di Indirizzo.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo.

Art. 24 - Il Direttore generale

Il Direttore Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere vincolante del Consiglio di Indirizzo, ed è responsabile della realizzazione dei programmi di attività deliberati.

L'incarico di Direttore Generale dura cinque anni ed è rinnovabile, salvo revoca che può essere deliberata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione, sentito in ogni caso il parere vincolante dell'Ente Fondatore.

Il Direttore Generale provvede alla gestione ordinaria della fondazione in conformità agli indirizzi generali ed alle linee programmatiche stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e nell'ambito dei poteri e delle attribuzioni conferitogli dallo Statuto, dagli eventuali regolamenti oppure delegatigli dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina o successivamente.

Il Direttore Generale non può mai compiere atti di straordinaria amministrazione a meno che non sia a ciò espressamente delegato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

I compiti e le funzioni del Direttore Generale, nonché la durata in carica dello stesso a termini di statuto, sono comunque determinati all'atto della nomina.

Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione può, comunque, chiedere al Direttore Generale informazioni in ordine

alla gestione della Fondazione.

Art. 25 - Poteri del Direttore generale

In particolare al Direttore Generale sono attribuiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e salvo quelli ulteriori che gli potranno essere conferiti dal Consiglio di Amministrazione, i seguenti compiti:

- a) gestire e coordinare la struttura interna della Fondazione, sia di linea che di staff;
- b) costituire, modificare ed estinguere, se all'uopo delegato dal presidente del Consiglio di Amministrazione, negozi giuridici attivi, quali atti e contratti fonte di ricavo per la Fondazione, entro il limite per ogni operazione espressamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- c) costituire, modificare ed estinguere se all'uopo delegato dal presidente del Consiglio di Amministrazione, negozi giuridici passivi, quali atti e contratti fonte di costo per la Fondazione, entro il limite per ogni operazione espressamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- d) gestire per conto della Fondazione, mediante apposita delega di firma, i rapporti bancari, finanziari e postali ed effettuare le relative operazioni entro i limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
- e) predisporre la struttura organizzativa della Fondazione,

- da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- f) predisporre i budget annuali della Fondazione, entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- g) predisporre i piani strategici della Fondazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- h) dare attuazione nei limiti delle sue attribuzioni a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, compiendo altresì tutti gli atti, nonché tutte le operazioni ed esse collegate;
- i) provvedere alla selezione, l'assunzione, la promozione e il licenziamento del personale dipendente della Fondazione, determinandone inquadramento, mansioni, retribuzioni e quant'altro fosse opportuno, fermo restando quanto previsto dal piano delle assunzioni del personale e delle collaborazioni deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze esclusive.

Art. 26 - Organo di Controllo

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti è composto da tre membri, di cui uno Presidente, nominati dall'Ente Fondatore. Essi devono essere iscritti nel registro dei Revisori Legali

dei Conti;

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti:

- a) vigila sulla gestione economica e finanziaria della medesima e sulla legittimità delle deliberazioni adottate dai suoi organi;
- b) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- c) esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;

I componenti del Collegio dei Revisori Legali dei Conti possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti o i suoi componenti, anche individualmente, partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo.

L'Organo di Controllo collegiale è composto da 3 membri. È possibile nominare un organo monocratico formato da un solo membro effettivo. I membri sono nominati dall'Ente Fondatore e durano in carica 3 anni fino all'approvazione del bilancio in corso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo partecipano, a pena di nullità, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo per l'approvazione del bilancio.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 27 - Rinvio e disposizioni transitorie

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano in quanto compatibili le disposizioni del codice civile e le norme di leggi vigenti dettate in materia di Fondazioni sen-

za scopo di lucro.

In deroga alle presenti disposizioni statutarie, i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto e fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio di cui alla stessa data di entrata in vigore ricoprono la carica di Consiglieri di indirizzo. Il nuovo Consiglio di Amministrazione, così come disciplinato dal presente Statuto, dovrà essere nominato, non oltre la stessa data.

Alla data avvenuta iscrizione del presente statuto nel registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura - UTC competente decadono i componenti del Collegio dei revisori dei conti in carica e l'Ente Fondatore provvederà contestualmente alla nomina dell'organo di controllo.

L'organo così nominato rimarrà in carica per tre esercizi e comunque fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio in corso."

Il Presidente dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore dodici e minuti quaranta.

La parte comparente mi consegna lo statuto della Fondazione così come aggiornato, che si allega al presente atto **sub B)**.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente at-

to sono a carico della società.

Io notaio dell'atto e della documentazione allegata ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su nove fogli per trentacinque pagine.

Sottoscritto alle ore dodici e minuti quarantacinque.

Firmato: Gaetano Lo Russo

" : Andrea Traversi Notaio

ALLEGATO "A"
Al N. 1337
DI RACCOLTA

~~società~~



FOGLIO DELLE PRESENZE ASSEMBLEE SOCI

Nominativi dei soci, amministratori e sindaci presenti nell'assemblea tenuta in

il _____ alle ore _____

soci	%	nominali in euro	proprio o delega	firma
 				

Giuseppe Russo

amministratori	firma
TAETANO LO RUSSO	<i>Giuseppe Russo</i>
CARMELO CAPIZZI	<i>Carmino Capizzi</i>
MARINO KAZIMIERZ BAJDA	<i>Marino Bajda</i>
EROS BORILE	<i>Eros Borile</i>

sindaci	firma
 	

Allegato "B" al n. 1337 di Raccolta

STATUTO DELLA FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA

Articolo 1 - Costituzione

È costituita, per iniziativa della CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI DEL CUORE DI GESU', di seguito anche Ente Fondatore, detta anche *DEGLI ORFANOTROFI ANTONIANI MASCHILI DEL CANONICO ANNIBALE MARIA DI FRANCIA*, con sede in via Tuscolana 2/10 Roma 00182 - Italia, iscritta al Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma, codice 520, una Fondazione denominata "FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA", di seguito indicata come Fondazione. L'Ente Fondatore è rappresentato dalla propria Provincia Sant'Antonio Italia Centro Nord. Il Consiglio di Provincia, di cui agli artt. 229 e seg. delle NORME della Congregazione dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù, esercita i diritti dell'Ente Fondatore. La durata è illimitata.

Articolo 2 - Sede legale, delegazioni, e uffici

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Roma, in Via dei Rogazionisti n.10. Delegazioni ed uffici potranno essere istituite in Italia o all'Estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività operative, di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di

supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3 - Scopi e finalità

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e persegue le seguenti finalità:

a) promuovere ogni tipo di intervento nel campo

dell'educazione e dell'assistenza nei confronti di

minori ed adulti svantaggiati o in difficoltà su tutto

il territorio nazionale e all'estero;

b) promuovere la visione antropologica che dichiara la

dignità della persona secondo i principi del carisma

dei padri Rogazionisti;

c) promuovere rapporti di carattere anche internazionale,

con associazioni, sodalizi, enti e fondazioni

straniere;

d) promuovere la libertà e la dignità della persona, la

solidarietà e l'uguaglianza di opportunità sia in

relazione alle condizioni fisiche, culturali e sociali

sia in relazione alla differenza di genere;

e) promuovere la qualità della vita, lo sviluppo armonico e

completo della identità personale e sociale delle

persone accolte, e la loro partecipazione attiva alla

vita sociale, culturale ed economica, per la loro

realizzazione individuale e sociale;

f) promuovere e gestire iniziative, anche partecipando o

costituendo Fondazione o altri enti di scopo, nei

settori della manifattura e dei servizi secondo il
carisma dell'Ente Fondatore, Congregazione dei Padri
Rogazionisti, con l'esclusivo scopo di supportare
l'Ente Fondatore nello sviluppo e nel mantenimento
delle su Opere.

Articolo 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà
raccordare la propria attività, nell'ambito delle finalità
di cui al precedente art. 3, con quella dell'Ente Fondatore
e di soggetti aventi analoghe finalità, anche attraverso la
partecipazione ad enti, istituzioni, organizzazioni e
Fondazione per il coordinamento, lo sviluppo, il
finanziamento e cofinanziamento di progetti specifici. Per
il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il
finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui,
senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di
finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la
locazione, l'assunzione in concessione o comodato o
l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di
immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere
anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti
Pubblici o Privati, contratti di appalto o fornitura
che siano considerate opportune ed utili per il
raggiungimento degli scopi della Fondazione;

	b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria,	
	locatrice, comodataria, o comunque posseduti;	
	c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a	
	terzi di parte delle attività nonché di studi	
	specifici e consulenze;	
	d) partecipare a Fondazione, associazioni, enti ed	
	istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia	
	rivolta, direttamente o indirettamente, al	
	perseguimento di scopi analoghi a quelli della	
	Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo	
	ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione	
	degli organismi anzidetti;	
	e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni,	
	incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi	
	atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi	
	idonei a favorire un organico contatto tra la	
	Fondazione, gli operatori dei settori di attività	
	della Fondazione e il Pubblico;	
	f) erogare premi e borse di studio;	
	g) svolgere attività di studio, formazione, corsi e	
	seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai	
	settori d'interesse della Fondazione;	
	h) svolgere, in via accessoria o strumentale al	
	perseguimento dei fini istituzionali, attività di	
	produzione e commercializzazione, in particolare ma non	

in via esclusiva anche con riferimento al settore dell'industria della stampa e grafica, dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

j) stipulare contratti di mantenimento, istituire vincoli di destinazione sui beni, trust.

La Fondazione potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa l'acquisizione o la sottoscrizione di quote di capitale in Fondazione non quotate sui mercati regolamentati, che si rendano comunque necessarie od opportune per il buon funzionamento gestionale della Fondazione medesima di svolgere attività purché direttamente connesse a quelle istituzionali.

Articolo 5 - Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e delle Leggi collegate.

Articolo 6 - Patrimonio

Il patrimonio dell'ente è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio è composto:

	a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in	
	denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità	
	impiegabili per il perseguimento degli scopi,	
	effettuati dai Fondatori Promotori;	
	b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno	
	a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli	
	dalla stessa acquistati secondo le norme del presente	
	Statuto;	
	c) dalle elargizioni fatte da enti, escluse le	
	amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2	
	del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, o da privati con	
	espressa destinazione a incremento del patrimonio;	
	d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera	
	del Consiglio Amministrazione, può essere destinata a	
	incremento del patrimonio;	
	e) da eredità, donazioni e legati;	
	f) da contributi dello Stato, delle regioni, di enti	
	locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche	
	finalizzati al sostegno di specifici e documentati	
	programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;	
	g) da contributi dell'Unione europea e di organismi	
	internazionali.	
	Non costituiscono incremento del patrimonio, salvo diversa	
	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme	
	versate dall'Ente Fondatore a titolo di concorso alle spese	

di gestione.

Articolo 7 - Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da:

a) dalle rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;

b) da eventuali lasciti, donazioni, eredità ed erogazioni di qualsiasi genere, sia di enti pubblici che privati, non destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;

c) eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri enti o istituzioni pubblici e privati, nazionali ed internazionali, non destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;

d) tutto ciò che proviene alla Fondazione, non destinato ad incremento del suo patrimonio, ivi compresi i contributi in denaro versati dai Sostenitori e dai Partecipanti a qualsiasi titolo, oltre che per il concorso delle spese di gestione.

I proventi, le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegati per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8 - Divieto di distribuzione degli utili

L'ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività quest'ultime strumentali, accessorie e connesse di cui all'Art. 4, ovvero per l'aumento del patrimonio.

Articolo 9 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, tenuto conto delle peculiarità della Fondazione. Eventuali eccezioni ai principi richiamati negli artt. 2423 e ss. del c.c. devono essere indicate nel bilancio. In ogni caso, il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio. Entro il 30 novembre di ciascun anno può essere approvato il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo di

quello decorso. L'organo competente all'approvazione dei bilanci è il Consiglio di Indirizzo. Il bilancio di previsione, la situazione patrimoniale ed il conto consuntivo sono inviati all'Ente fondatore entro i quindici giorni successivi all'approvazione. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, contraggono impegni ed obbligazioni in nome e per conto della Fondazione nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 10 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si distinguono in:

- a) Fondatore;
- b) Sostenitori;
- c) Onorari.

Articolo 11 - Fondatore

Il Fondatore è la Congregazione dei Padri Rogazionisti che ha sottoscritto l'atto costitutivo e ha costituito il Fondo di dotazione della Fondazione. L'Ente Fondatore sarà sempre rappresentato dalla propria Provincia dell'Italia Centro Nord. Il Fondatore nomina l'Organo di Controllo di cui al successivo art. 17.

Articolo 12 - Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante (i) conferimenti in denaro o titoli in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione, (ii) conferimenti di beni, materiali o immateriali, e servizi; (iii) conferimento di attività professionali di particolare rilievo, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. Sono sostenitori i soggetti che aderiscono sulla base di un impegno pluriennale e che prestano l'attività prevista dall'art. 2 della legge 266/1991 sul volontariato. La loro ammissione è deliberata dal consiglio di amministrazione. Eventuali conferimenti in denaro o titoli o beni materiali effettuati dai Sostenitori afferiscono al Fondo di Gestione della Fondazione.

Articolo 13 - Prerogative dei Sostenitori

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. Possono

altresi essere nominati Sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Estero. I Sostenitori possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

Articolo 14 -Espulsione e recesso dei Sostenitori

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi, l'esclusione di Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- d) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- e) apertura di procedure di liquidazione;
- f) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali;

Nel caso di espulsione il Consiglio di Amministrazione da

comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione ed assegnando termine per l'inoltro di memorie e controdeduzioni; scaduto il termine assegnato il Consiglio di Amministrazione valuta l'eventuale documentazione pervenuta e assume la decisione definitiva. I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. L'eventuale recesso da parte dei Sostenitori dovrà essere comunicato per iscritto alla Fondazione con preavviso di novanta giorni, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione. Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il Consiglio di Amministrazione verifica la possibilità di risolvere o rimuovere le ragioni del recesso e ne dà comunicazione al soggetto interessato; ove questi confermi la decisione di recedere, il recesso si intende definitivo a decorrere dal novantunesimo giorno dalla data della comunicazione iniziale.

Articolo 15 - Onorari

I membri Onorari sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, per particolare benemeranza, per la loro personalità e/o per l'importanza dell'apporto dato al perseguimento degli scopi e/o allo svolgimento delle attività della Fondazione.

Articolo 16 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente
- b) il Consiglio di Indirizzo;
- c) Il Consiglio di Amministrazione;
- d) Il Direttore generale
- e) L'Organo di Controllo;

Articolo 17 - Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è di diritto il Padre Superiore Provinciale della Provincia Sant'Antonio Italia Centro Nord dell'Ente Fondatore o altro religioso Rogazionista da lui nominato e rimane in carica fino alla cessazione del mandato del predetto Superiore Provinciale.

Al Presidente della Fondazione spetta la presidenza del Consiglio di Indirizzo e la legale rappresentanza della Fondazione. Egli convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e la riunione annuale dei membri "Sostenitori".

Nelle materie riservate alla competenza del Consiglio di Indirizzo il Presidente può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario ed opportuno, sottoponendolo a ratifica del medesimo Consiglio nel corso della prima riunione immediatamente successiva. Il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo può essere sostituito da un Vice Presidente. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo tra i propri membri in carica.

Articolo 18 - Il Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto di diritto dai Membri del Consiglio della Provincia Sant'Antonio Italia Centro Nord dell'Ente Fondatore. I Consiglieri di Indirizzo decadono al momento della cessazione dalla carica del Superiore Provinciale dell'Italia Centro Nord dell'Ente Fondatore. Qualora nel corso del mandato venga comunque a cessare per qualsiasi motivo un Consigliere di Indirizzo, l'Ente Fondatore provvederà senza indugio alla sua sostituzione con altro soggetto, per il residuo periodo del mandato degli altri consiglieri di Indirizzo in carica. Il Consiglio di Indirizzo:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio preventivo;
- d) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e monitora l'adeguato sistema di controllo interno;
- e) delibera circa le modifiche statutarie dando attuazione con propria delibera assunta a maggioranza assoluta redatta per atto pubblico;

f) collabora con l'organo di controllo nell'attività di controllo e vigilanza;

g) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

h) agisce ai sensi dell'articolo 2409;

i) riferisce almeno una volta all'anno al Fondatore sull'attività svolta;

j) delibera in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della Fondazione predisposti dal Consiglio di Gestione.

I componenti del Consiglio di Indirizzo sono solidalmente responsabili con i componenti del Consiglio di Amministrazione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. I componenti del Consiglio di Indirizzo possono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - Convocazione, quorum e funzionamento del

Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno una volta all'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono di norma tenute presso la sede della Fondazione ovvero nel luogo espressamente indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione con mezzi idonei a comprovare l'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso.

Il Consiglio di Indirizzo è costituito e si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo partecipa senza diritto di voto il Direttore e gli organi e soggetti di volta in volta invitati dal Consiglio stesso.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Delle adunanze del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, a cura del Direttore Generale, firmato da chi presiede il Consiglio di Indirizzo medesimo e dal medesimo verbalizzante.

Le riunioni possono essere svolte con mezzi audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza che consentano di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, che consentano al soggetto verbalizzante di

percepire adeguatamente gli eventi consigliari e a

condizione che sia consentito agli interventi di partecipare

alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno.

Articolo 20 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di

tre membri fino ad un massimo di cinque nominati dal

Consiglio di Indirizzo.

Il numero degli Amministratori è stabilito dal Consiglio di

Indirizzo, di concerto con l'Ente Fondatore, all'atto della

nomina.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di

Amministrazione, salvo comprovata necessità o casi di forza

maggiora, dovrà essere sempre riservata a membri della

Congregazione dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al

possessione dei requisiti di seguito specificati. In

particolare, i Consiglieri di amministrazione devono essere

scelti, secondo criteri di professionalità e competenza tra

persone che abbiano maturato un'esperienza amministrativa,

istituzionale, di volontariato sociale e/o imprenditoriale

nei settori di attività della Fondazione.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da

colui che:

a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o

decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte

dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27

dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965,

n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni,

salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi

gli effetti della riabilitazione;

d) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo

XI del libro V del codice civile e nel regio decreto

16 marzo 1942, n. 267;

e) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno

per un delitto contro la Pubblica Amministrazione,

contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro

l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero

per un delitto in materia tributaria;

f) alla reclusione per un tempo non inferiore a due annui

per un qualunque delitto non colposo;

g) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle

parti di una delle pene indicate alla lettera c),

salvo il caso di estinzione del reato; le pene

previste dalla precedente lettera c), numero I, non

rilevano se inferiori ad un anno;

h) chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti

incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre

	esercizi consecutivi ai sensi del comma 734	
	dell'articolo 1 della legge n. 296/2006.	
	Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla	
	carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione	
	entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del	
	difetto sopravvenuto.	
	Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di	
	amministratore:	
	i) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei	
	reati di cui al precedente punto 3, lettera c);	
	j) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle	
	pene di cui al precedente punto 3), lettera d) con	
	sentenza non definitiva;	
	k) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste	
	dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n.	
	575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19	
	marzo 1990 n. 55, e successive modificazioni ed	
	integrazioni;	
	l) l'applicazione di una misura cautelare di tipo	
	personale.	
	Il Consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca	
	dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le	
	materie da trattare nella prima seduta del Consiglio di	
	Indirizzo successiva al verificarsi di una delle cause di	
	sospensione indicate al precedente punto del presente	

articolo 11.

La revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste sub k) e l), la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure previste.

Per gli Amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto la mancanza dei requisiti di cui ai punti precedenti non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

I membri del Consiglio di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Peraltro, qualora per dimissioni o altre cause venga a cessare la totalità o maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà cessato con effetto immediato ed il Consiglio di Indirizzo per la nomina del nuovo Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal Presidente della Fondazione o, mancando, dall'Organo di Controllo.

I membri del Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto scadono alla

data di avvenuta iscrizione del presente statuto nel registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura - UTC competente.

Articolo 21 - Presidenza del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

a) è nominato direttamente dal Consiglio di Indirizzo o, qualora questo non vi abbia provveduto, dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per lo stesso periodo stabilito per gli amministratori;

b) è rieleggibile;

c) rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, agisce e resiste in giudizio innanzi a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie, anche penali ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione:

d) esercita inoltre i poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione;

e) convoca, fissandone l'ordine del giorno, e presiede, il Consiglio di Amministrazione;

f) coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 22 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti di gestione che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Sono esclusi dalla competenza del Consiglio di Amministrazione soltanto gli atti che lo statuto riserva espressamente all'Ente Fondatore o al Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente ed esonera i terzi da qualsiasi ingerenza e responsabilità.

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, sentito il parere vincolante del Consiglio di Indirizzo, il Direttore Generale, determinandone i poteri. La carica di Direttore Generale è incompatibile con quella di Consigliere di amministrazione. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Il Direttore Generale, i cui poteri sono esemplificati al successivo articolo 15, cura l'assetto organizzativo amministrativo e contabile in modo che sia adeguato alla natura ed alle dimensioni della Fondazione e riferisce al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo,

	almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione	
	e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni	
	di maggior rilievo per le loro dimensioni o	
	caratteristiche, effettuate dalla Fondazione o dalle	
	iniziative da questa partecipate o promosse. Il Direttore	
	Generale risponde nei limiti delle proprie attribuzioni ed	
	in nessun caso sarà considerato solidalmente responsabile	
	con gli Amministratori per la gestione sociale. Nei limiti	
	dei loro poteri, il Consiglio di Amministrazione, il	
	Presidente ed il Direttore Generale possono nominare uno o	
	più procuratori per determinati atti o categorie di atti.	
	Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la competenza	
	esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti:	
	a) Predisposizione del piano strategico poliennale ed	
	annuale;	
	b) Predisposizione dei piani d'investimento e/o dei piani	
	operativi-finanziari semestrali o annuali;	
	c) Acquisto o cessione di azioni o quote di società, di	
	aziende o rami di azienda;	
	d) Nomina e/o designazione di amministratori o sindaci	
	nelle attività partecipate;	
	e) Adozione dei Regolamenti della Fondazione;	
	f) approvazione, su proposta del Direttore Generale, della	
	bozza di bilancio preventivo, del progetto del	
	bilancio d'esercizio il consuntivo da presentare per	

	l'approvazione al Consiglio di Indirizzo ed il	
	programma di attività;	
	g) l'acquisizione di eredità, legati, donazioni ed altre	
	liberalità e le modifiche patrimoniali;	
	h) autorizzazioni al Presidente a promuovere azioni	
	giudiziarie e/o a resistere in giudizio;	
	i) su proposta del Direttore Generale, l'organizzazione	
	interna degli uffici e la dotazione organica;	
	j) inquadramento e compenso del Direttore Generale.	
	<u>Articolo 23 - Convocazione, quorum e funzionamento del</u>	
	<u>Consiglio di Amministrazione</u>	
	La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal	
	Presidente, mediante avviso trasmesso con mezzi che	
	garantiscono l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari,	
	anche via telefax o posta elettronica. Di regola la	
	convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello	
	fissato per la riunione; nei casi di urgenza il termine può	
	essere più breve e comunque non inferiore a un giorno.	
	Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo	
	diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte	
	che il Presidente lo giudica necessario o quando ne è fatta	
	richiesta scritta da almeno due Amministratori o dall'Organo	
	di Controllo.	
	E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione si tengano per teleconferenza o	

videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere individuati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati e scambiarsi documenti a mezzo telefax o per posta elettronica; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si intenderà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e deve inoltre trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro, laddove il Consiglio proceda alla verbalizzazione istantanea.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, che può anche essere persona estranea al Consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carico ed occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto cui accede il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dai processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario. Dei verbali possono essere rilasciati estratti o copie ai sensi di legge.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al

rimborso delle spese documentate sostenute in relazione alla carica, può essere riconosciuto un compenso annuo determinato dal Consiglio di Indirizzo. Tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, salvo a diversa determinazione del Consiglio di Indirizzo.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo.

Art. 24 - Il Direttore generale

Il Direttore Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere vincolante del Consiglio di Indirizzo, ed è responsabile della realizzazione dei programmi di attività deliberati.

L'incarico di Direttore Generale dura cinque anni ed è rinnovabile, salvo revoca che può essere deliberata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione, sentito in ogni caso il parere vincolante dell'Ente Fondatore.

Il Direttore Generale provvede alla gestione ordinaria della fondazione in conformità agli indirizzi generali ed alle linee programmatiche stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e nell'ambito dei poteri e delle attribuzioni conferitogli dallo Statuto, dagli eventuali regolamenti oppure delegategli Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina o successivamente.

Il Direttore Generale non può mai compiere atti di straordinaria amministrazione a meno che non sia a ciò espressamente delegato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

I compiti e le funzioni del Direttore Generale, nonché la durata in carica dello stesso a termini di statuto, sono comunque determinati all'atto della nomina.

Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione può, comunque, chiedere al Direttore Generale informazioni in ordine alla gestione della Fondazione.

Art. 25 - Poteri del Direttore generale

In particolare al Direttore Generale sono attribuiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e salvo quelli ulteriori che gli potranno essere conferiti dal Consiglio di Amministrazione, i seguenti compiti:

a) gestire e coordinare la struttura interna della Fondazione, sia di linea che di staff;

b) costituire, modificare ed estinguere, se all'uopo delegato dal presidente del Consiglio di Amministrazione, negozi giuridici attivi, quali atti e contratti fonte di ricavo per la Fondazione, entro il limite per ogni operazione espressamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione;

	c) costituire, modificare ed estinguere se all'uopo	
	delegato dal presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, negozi giuridici passivi, quali atti	
	e contratti fonte di costo per la Fondazione, entro il	
	limite per ogni operazione espressamente stabilito dal	
	Consiglio di Amministrazione;	
	d) gestire per conto della Fondazione, mediante apposita	
	delega di firma, i rapporti bancari, finanziari e	
	postali ed effettuare le relative operazioni entro i	
	limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;	
	e) predisporre la struttura organizzativa della Fondazione,	
	da sottoporre all'approvazione del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	f) predisporre i budget annuali della Fondazione, entro la	
	fine dell'anno precedente a quello di riferimento, da	
	sottoporre all'approvazione del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	g) predisporre i piani strategici della Fondazione, da	
	sottoporre all'approvazione del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	h) dare attuazione nei limiti delle sue attribuzioni a	
	tutte le deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione, compiendo altresì tutti gli atti,	
	nonché tutte le operazioni ed esse collegate;	
	i) provvedere alla selezione, l'assunzione, la promozione e	

il licenziamento del personale dipendente della
Fondazione, determinandone inquadramento, mansioni,
retribuzioni e quant'altro fosse opportuno, fermo
restando quanto previsto dal piano delle assunzioni
del personale e delle collaborazioni deliberato dal
Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle
proprie competenze esclusive.

Art. 26 - Organo di Controllo

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti è composto da tre
membri, di cui uno Presidente, nominati dall'Ente Fondatore.

Essi devono essere iscritti nel registro dei Revisori Legali
dei Conti;

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti:

a) vigila sulla gestione economica e finanziaria della
medesima e sulla legittimità delle deliberazioni
adottate dai suoi organi;

b) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;

c) esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto
consuntivo, redigendo apposite relazioni;

I componenti del Collegio dei Revisori Legali dei Conti
possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche
individualmente.

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti o i suoi
componenti, anche individualmente, partecipano alle riunioni
del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di

Indirizzo.

L'Organo di Controllo collegiale è composto da 3 membri. È possibile nominare un organo monocratico formato da un solo membro effettivo. I membri sono nominati dall'Ente Fondatore e durano in carica 3 anni fino all'approvazione del bilancio in corso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di

monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo partecipano, a pena di nullità, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo per l'approvazione del bilancio.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 27 - Rinvio e disposizioni transitorie

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano in quanto compatibili le disposizioni del codice civile e le norme di leggi vigenti dettate in materia di Fondazioni senza scopo di lucro.

In deroga alle presenti disposizioni statutarie, i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto e fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio di cui alla stessa data di entrata in vigore ricoprono la carica di Consiglieri di indirizzo. Il nuovo Consiglio di Amministrazione, così come disciplinato dal presente Statuto, dovrà essere nominato, non oltre la stessa data.

Alla data avvenuta iscrizione del presente statuto nel

registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura - UTC

competente decadono i componenti del Collegio dei revisori

dei conti in carica e l'Ente Fondatore provvederà

contestualmente alla nomina dell'organo di controllo.

L'organo così nominato rimarrà in carica per tre esercizi e

comunque fino alla data di approvazione del bilancio

dell'esercizio in corso.

Firmato: Gaetano Lo Russo

" : Andrea Traversi Notaio

	<p>Certificazione di conformità di copia redatta su supporto di-</p>	
	<p>digitale a originale redatto su supporto analogico (art. 22,</p>	
	<p>d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 • art. 68-ter, legge 16 febbraio</p>	
	<p>1913, n. 89). Certifico io sottoscritto Dr Andrea TRAVERSI,</p>	
	<p>notaio in Roma, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili</p>	
	<p>Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposi-</p>	
	<p>zione al presente file della mia firma digitale (dotata del</p>	
	<p>certificato n. di serie 18 9d, vigente fino alle ore</p>	
	<p>16:47:29 del giorno 29 gennaio 2022 rilasciato dal Consiglio</p>	
	<p>Nazionale del Notariato Certification Authority), che la pre-</p>	
	<p>sente copia, composta di numero 67 pagine, redatta su suppor-</p>	
	<p>to digitale, è conforme al documento originale, redatto su</p>	
	<p>supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a</p>	
	<p>norma di legge.</p>	
	<p>Roma, 25 febbraio 2020, nel mio studio in Roma, Via A. Ber-</p>	
	<p>toloni n. 27,</p>	
	<p>File firmato digitalmente dal notaio Andrea Traversi (i)</p>	